

Civile Sent. Sez. L Num. 2014 Anno 2020
Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI
Relatore: BOGHETICH ELENA
Data pubblicazione: 29/01/2020

SENTENZA

sul ricorso 9100-2017 proposto da:

PREVENZIONE E INTERVENTO ROMA 81 SOC. COOP.
SOCIALE A R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CONFALONIERI 2,
presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO
PARISI, che la rappresenta e difende;

2019

3700

- **ricorrente** -

contro

DENNI TIZIANA, DENNI ANGELA, CASCIOLI ANNA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1529/2017 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/03/2017
R.G.N. 5083/2016;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 20/11/2019 dal
Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. PAOLA
MASTROBERARDINO che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato GIANFRANCO PARISI.



FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1529 del 17.3.2017 la Corte di appello di Roma, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha dichiarato la illegittimità dei licenziamenti intimati dalla società Prevenzione e Intervento Roma 81 soc.coop.sociale a Tiziana Denni, Angela Denni e Anna Cascioli con decorrenza dal 31.1.2015.
2. La Corte romana riteneva che, se pur in caso di cessazione dell'appalto il contratto collettivo applicato in azienda (c.c.n.l. cooperative del settore socio sanitario) prevedesse un sistema di procedure idonee a garantire la costituzione di un rapporto lavorativo ex novo con l'impresa subentrante, detta tutela non poteva escludere quella prestata al lavoratore dalla legge in caso di recesso del datore di lavoro, con particolare riguardo al mancato adempimento dell'obbligo di repace e alla conseguente illegittimità del licenziamento.
3. Avverso detta decisione la società cooperativa propone ricorso affidandolo a due motivi. Le lavoratrici sono rimaste intimate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di ricorso la società denuncia, ex art. 360 n. 3 cod.proc.civ., la violazione della legge n. 604 del 1966 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 nonché delle norme collettive che disciplinano il c.d. cambio appalto (art. 37 del c.c.n.l. lavoratrici e lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario) avendo, la Corte territoriale, errato nel ritenere conservata, a favore delle lavoratrici, la tutela inerente l'illegittimo licenziamento anche nelle ipotesi di cambio appalto e di assunzione del lavoratore presso l'impresa subentrante. In particolare rileva la diversità e contrapposizione tra la disciplina del licenziamento individuale e la situazione in cui si assicuri la continuità lavorativa a seguito del cambio appalto.
2. Il ricorso non merita accoglimento.

Correttamente la sentenza impugnata ha richiamato il principio già statuito da questa Corte secondo cui *"Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella*

apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Né la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo" (Cass.n. 12613 del 2007).

Al suddetto principio è stata data continuità con recenti decisioni.

E' stato, invero, sottolineato che "la scelta effettuata dal lavoratore per la costituzione di un nuovo rapporto con la società subentrante nell'appalto di servizi non implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo. Tale principio conserva validità nel caso in esame, neppure risultando circostanze fattuali ulteriori e significative nel senso voluto dalla società"(Cass. n. 22121 del 2016).

Inoltre, è stata chiarita la distinzione tra le differenti situazioni di fatto riferite al recesso dell'originario datore di lavoro ed alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. *"La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, di natura contrattuale collettiva, mira ad assicurare la stabilità e continuità dell'occupazione, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, (non a caso si definisce un rapporto ex novo con l'impresa subentrante), sicché' non solo una regola contrattuale non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali" (Cass. n. 29922 del 2018).*

Anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto all'altro l'originario datore di lavoro, sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili.

n. 9100/2017 R.G.

Questa Corte ha, altresì, rilevato che le recenti modifiche legislative apportate in materia di subentro di un nuovo appaltatore (art. 30 della legge n. 122 del 2016, sostitutiva dell'art. 29 d.lgs n. 276 del 2003), confermano la diversità dei rapporti lavorativi instaurati all'esito del passaggio del lavoratore da un appalto all'altro e lasciano inalterate le obbligazioni sorte nei singoli rapporti nella misura in cui escludono - in presenza di elementi di discontinuità tra le due imprese - la configurabilità di un trasferimento d'azienda o di parte di azienda.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese in assenza delle controparti.

4. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 novembre 2019.